



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

15578 - 19

Composta da:

MIRELLA CERVADORO	- Presidente -	Sent. n. sez. 3438/2018
PIERO MESSINI D'AGOSTINI		UP - 05/12/2018
FABIO DI PISA		R.G.N. 4541/2018
SANDRA RECCHIONE		
ANTONIO SARACO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

REDI LEDA nato a MARCIANO DELLA CHIANA il 26/03/1943

ZANELLI BARBARA nato a AREZZO il 21/03/1956

avverso la sentenza del 26/01/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso di LEDA REDI, conclude per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla sospensione della pena inammissibile nel resto per ZANELLI BARBARA

udito il difensore

il difensore presente si riporta ai motivi

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza del 26/01/2015 oggi impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo che, previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, condannava Leda Redi e Barbara Zanelli alla pena di € 5.240,00 di multa per ciascuna, di cui € 4.940,00 in sostituzione di mesi quattro, giorni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui agli artt. 81, 640, comma 2, 61, comma 1, n. 9 cod.pen.

2. Secondo la ricostruzione effettuata dai giudici di merito, le imputate, nella loro qualità di pubbliche impiegate incaricate di un pubblico servizio, inducevano in errore l'Ente Irriguo Umbro, allontanandosi dal lavoro in una pluralità di occasioni, senza giustificato motivo e facendosi apparire presenti in servizio, con l'artificio di marcare fittiziamente le entrate e le uscite sull'apparecchiatura segnatempo, così procurandosi l'ingiusto profitto di una retribuzione non dovuta, con pari danno per l'Ente datore di lavoro.

3. Barbara Zanelli, a mezzo del proprio difensore, con un unico motivo, deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., per contraddittorietà della sentenza impugnata.

La ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che l'impugnazione proposta non fosse una critica alle valutazioni della sentenza del Tribunale. Aggiungeva che la corte di appello non motivava sull'entità del danno.


4. Leda Redi, a mezzo del proprio difensore, deduce i seguenti vizi:

4.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lette e), cod.proc.pen.

Il ricorrente sostiene che la sentenza della Corte di appello sarebbe priva del necessario percorso logico argomentativo idoneo ad assicurarsi che le assenze ingiustificate dell'imputata fossero economicamente apprezzabili, trascurando anche il contenuto delle testimonianze rese dal direttore e dalla centralinista dell'Ente;

4.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., in relazione all'art. 164 cod.pen., per la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il ricorrente sostiene che la motivazione adoperata per negare il beneficio della sospensione condizionale della pena sarebbe del tutto carente perché



viziata da una tautologia che sfugge al confronto con il motivo di appello spiegato sul punto.

Considerato in diritto

1. Il ricorso proposto da Redi Leda è in parte inammissibile e in parte fondato.

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché propone una questione nuova, esposta per la prima volta in sede di legittimità.

Occorre osservare, infatti, che benché il motivo in esame, al pari del motivo esposto con l'atto di appello, si dolga dell'assenza dell'elemento del danno, purtuttavia la difesa modifica radicalmente la nozione di danno rispetto a quella esposta davanti ai giudici di merito.

Nell'atto di appello, infatti, si rappresentava come dalle dichiarazioni testimoniali del Direttore dell'Ente e della centralinista non emergesse nessuna disfunzione ossia nessun danno alla funzione dell'Ente, che si svolgeva regolarmente nonostante le assenze dell'imputata.


A questa doglianza la Corte di appello ha dato adeguata e corretta risposta, risaltando come nel reato di truffa il danno non dovesse individuarsi nel pregiudizio al servizio e al cittadino fruitore di quel servizio, bensì nell'esborso economico sostenuto dall'Ente per retribuire le ore di lavoro mai effettuate dall'imputata.

Con il motivo ora in esame, la ricorrente, alla luce della risposta data dalla Corte territoriale, modifica il motivo e sostiene l'insussistenza di un danno patrimoniale sotto il profilo dell'apprezzabilità economica e non più di un danno funzionale.

Il quesito così posto davanti a questa Corte di legittimità, dunque, è totalmente diverso rispetto a quello sottoposto all'attenzione della corte di merito, giacché l'identificazione del danno quale disfunzione provocata all'Ente o al cittadino ovvero quale danno patrimoniale, muta radicalmente i termini della questione, oltre che richiedere un approfondimento sul fatto preclusa alla Corte di legittimità.

Tanto più ove si consideri che il tema dell'apprezzabilità economica del danno era stato affrontato dal tribunale, che aveva escluso dal penalmente rilevante tutte le assenze di durata inferiore a venti minuti, proprio ritenendo che, in relazione a esse, il danno subito dall'Ente non fosse economicamente apprezzabile.

Questa argomentazione non è stata colpita da alcuna censura con l'impugnazione di merito e non può essere esposta a censura per la prima volta in sede di legittimità.



Peraltro e ancora, non si può fare a meno di osservare come il motivo di ricorso si mostri essere l'esatta riproduzione del motivo di appello, facendosi ancora riferimento alle dichiarazioni del Direttore e della centralinista, senza alcuna specificazione circa l'eventuale valenza decisiva che quelle potrebbero avere rispetto al requisito del danno patrimoniale, così che viene a configurarsi anche un difetto di specificità, in ragione della genericità dell'asserzione.

Da tutto quanto esposto deriva l'inammissibilità del motivo.

1.2. Il motivo di ricorso relativo alla sospensione condizionale della pena è, invece, fondato.

Il tribunale non disponeva la sospensione condizionale della pena, ma non motivava sul punto.

Tale omissione motivazionale veniva fatta oggetto di specifica doglianza con l'appello.


Il motivo veniva rigettato dalla Corte di appello sul presupposto dell'assenza di interesse dell'imputata alla sospensione condizionale della pena, perché il primo giudice aveva convertito la pena detentiva in pena pecuniaria, e stante l'assenza di elementi dai quali poter evincere una prognosi favorevole di non recidivanza.

Il Collegio osserva che una motivazione siffatta si mostra in parte manifestamente illogica e in parte apparente.

E' manifestamente illogica nella parte in cui esclude l'interesse dell'imputata alla concessione della sospensione della pena in virtù della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, là dove la proposizione del motivo di appello intesa a raggiungere proprio quell'obiettivo dimostra la persistenza di quell'interesse che, d'altro canto, prescinde dalla natura detentiva o pecuniaria della pena inflitta.

Sotto l'ulteriore profilo dell'apparenza della motivazione, la Corte distrettuale, al fine di integrare l'omissione motivazionale del tribunale, si limita a una generica affermazione di assenza di elementi valorizzabili ai fini di una prognosi favorevole di non recidivanza, senza tuttavia confrontarsi con gli elementi di favore segnalati dall'appellante, ossia la ridotta offensività del fatto, le condizioni personali dell'imputata e la sua sostanziale incensuratezza.

Elementi del tutto coerenti con la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, dato che la valutazione prognostica richiesta dall'art. 164 cod. pen. richiama la necessaria considerazione complessiva delle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen., sia in relazione alla gravità del reato (modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato, intensità del dolo), sia con riguardo alla capacità a delinquere (motivi a delinquere e carattere del reo, precedenti penali, condotta del reo antecedente,



contemporanea o susseguente al reato, condizioni di vita) (Sez. 4, *Sentenza n. 33746 del 26/04/2017*, Morrone).

Tanto più che lo stesso Tribunale aveva posto l'accento sulla ridottissima gravità dei fatti, tanto da affermare che quelli assumevano più i connotati di illeciti disciplinari «che non a fenomeni di reale oggettiva rilevanza sul piano dei valori tutelati dal diritto penale», di «semplici leggerezze», al punto da informare il trattamento sanzionatorio a principi di «massima mitezza».

Sotto l'ulteriore profilo delle condizioni personali, emerge che l'imputata è nata nel 1943 e all'epoca dei fatti aveva 65 anni, mentre al momento della pronuncia della sentenza di primo grado aveva 71 anni, così che il dato anagrafico, in assenza di elementi di proclività a delinquere della donna, costituisce un ulteriore elemento positivamente conducente verso una prognosi favorevole di non recidivanza.

Tali elementi di favore, richiedevano una motivazione approfondita e connotata da stringente logicità, trattandosi di dati positivi di significativa valenza, rispetto ai quali il giudice deve, per correttamente pervenire al diniego del beneficio, individuare nella fattispecie sottoposta al suo esame (riguardata nei profili oggettivi e soggettivi) significativi elementi di segno contrario, idonei a neutralizzarlo (Sez. 4, n. 2773 del 27/11/2012, Colò; Sez. 5, n. 10494 del 22/10/1997, Suncini).

Ne discende che la corte territoriale, non indicando elementi concreti e oggettivamente certi, utili a neutralizzare gli elementi positivi ora indicati, è incorsa nel vizio di omessa motivazione, con conseguente fondatezza del motivo di appello e annullamento della sentenza con riguardo alla sospensione condizionale della pena.

1.3. Ciò premesso, il Collegio ritiene che l'annullamento debba essere disposto senza rinvio attese la superfluità e alla luce del principio di diritto in forza del quale «la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti» (Sez. U, *Sentenza n. 3464 del 30/11/2017*, Matrone Rv. 271831 - 01).

Invero, la già evidenziata ridotta gravità del fatto coniugata all'età dell'imputata e alla totale assenza di elementi di segno contrario, consentono di accordare il beneficio della sospensione condizionale della pena, non essendo a tal fine necessari ulteriori accertamenti.

2. Il ricorso proposto da Barbara Zanelli è inammissibile per difetto di specificità e perché propone motivi non consentiti in sede di legittimità.

La Corte territoriale, nell'esaminare l'atto di appello di Barbara Zanelli osservava come quello non contenesse censure alla sentenza impugnata, consistendo nell'affermazione di un principio ritenuto operante nell'Ente in cui si svolgevano i fatti, secondo il quale ciascuno si assentava a suo piacimento.

L'odierno ricorso per cassazione, a sua volta, non contiene nessuna censura alla sentenza del giudice dell'appello, limitandosi a offrire una sorta di interpretazione autentica dei motivi che dovevano intendersi contenuti nell'atto di appello.

Peraltro il ricorrente, nel dolersi della mancata considerazione da parte del giudice dell'appello delle modalità operative dell'Ente, non spiega la decisività di evenienza sulla sussistenza del fatto e sulla responsabilità di Barbara Zanelli.

Il tema della mancata motivazione in relazione alla quantificazione del danno, poi, è stata proposta per la prima volta nella sede di legittimità, non essendovene traccia nell'atto di appello, con la conseguenza che esso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.pen.

2.1. La declaratoria d'inammissibilità totale comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che con la proposizione del ricorso ha determinato la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenendo conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria

p.q.m.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena a Redi Leda, sospensione che concede. Dichiarà inammissibile nel resto il ricorso di Redi Leda.

Dichiara inammissibile il ricorso di Zanelli Barbara che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della cassa delle ammende.


Roma, 5 dicembre 2018

Il Consigliere estensore

Antonio Saraco



Il Presidente
Mirella Cervadoro




5

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE
IL 9 APR. 2019



CANCELLIERE
Claudia Pignelli





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 09 aprile 2019

La presente copia si compone di 6 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.94